



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**PREG.MO SEN.
PIERPAOLO SILERI
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE**

E-MAIL: SILERI.UFFICIO@SANITA.IT

**E, P.C.
GENT.MA DOTT.SSA
ROSSANA UGENTI
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
MINISTERO DELLA SALUTE**

E-MAIL: segreteria.dgrups@sanita.it

OGGETTO: Odontoiatri vaccinatori

Illustre Sottosegretario,

come è noto alla S.V. il 16 marzo è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i Rappresentanti istituzionali (CAO) e di categoria degli odontoiatri (AIO-ANDI-SUSO), relativo all'inserimento degli stessi tra i soggetti vaccinatori anti covid.

Al tempo stesso il D.L. 22/03/2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" all'art. 20 (Vaccini e farmaci), comma 2, lett. c), dispone che: "463-bis. **Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.** Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge”.

Si sottolinea che il protocollo citato in premessa diventerà pienamente operativo a seguito degli accordi che le Commissioni Albo Odontoiatri territoriali e sindacati, nel rispetto dei ruoli, sapranno sottoscrivere nelle varie realtà regionali, con caratteristiche organizzative che prevedano con precisione le modalità di partecipazione degli odontoiatri, compresi tempi, orari, quantità, qualità e sicurezza riguardanti le somministrazioni.

Pertanto, si rileva che i soli iscritti all'Albo degli Odontoiatri potranno partecipare su base volontaria con modalità organizzative che saranno indicate dalle singole regioni.

Tali criteri dovranno essere successivamente declinati a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione italiana.

Ciò detto, nel condividere la necessità di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, alla quale gli odontoiatri italiani intendono dare un contributo fondamentale, in qualità di Presidente della CAO Nazionale non posso non rilevare alcuni elementi di criticità derivanti dal campo di applicazione della novella legislativa, inerenti anche alla responsabilità derivante dalla prevenzione di eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione.

Infatti, in merito alle conseguenti responsabilità andrebbe meglio chiarito se la legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” garantisca la platea dei soggetti vaccinatori o se invece risulti necessaria l’emanazione di una normativa specifica che tuteli gli stessi dalle possibili azioni legali, sia a carattere penale che civile.

Tutto questo al precipuo fine di poter consentire alla categoria professionale odontoiatrica coinvolta nella campagna di vaccinazione di operare in completa e assoluta sicurezza e serenità, anche al fine di incentivarne la partecipazione.

Occorre inoltre garantire la copertura assicurativa per tutti i professionisti coinvolti nelle vaccinazioni per quanto riguarda la tutela legale e medico-legale, con esplicita previsione anche del riconoscimento di consulenze da parte di medici specialisti e di professionisti sanitari competenti.

In conclusione, si chiede un autorevole intervento della S.V. affinché possano essere chiariti i suesposti elementi di criticità derivanti dal campo di applicazione della novella legislativa.

Cordiali saluti

Raffaele Iandolo



MF